

DELIBERA N. 16/26/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI
SPOTINVEST S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CAFÈ TV 24”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 5-TER,
COMMA 3, ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI LOMBARDIA)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020”*, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'art. 62 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che prevede il Comitato regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia (CORECOM)*”;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 20 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Regione Lombardia in data 20 febbraio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, sul servizio di media audiovisivo in ambito locale Cafè Tv 24 “*è stata riscontrata la trasmissione di “L'8 è servito”, un programma di televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto per l'acquisto di previsioni e formule da parte dei telespettatori all'ascolto nei seguenti giorni ed orari:*

<i>L'8 è servito</i>	<i>Inizio/fine programma</i>	<i>Messa in onda</i>
08/09/2025	13:23:15 – 13:54:06	Originale

09/09/2025	13:28:01 – 13:58:52	replica 8 settembre
10/09/2025	13:26:44 – 13:57:35	replica 8 settembre
11/09/2025	13:25:39 – 13:56:30	replica 8 settembre
12/09/2025	13:26:35 – 13:57:26	replica 8 settembre

“L’8 è servito” si configura come una televendita, come esplicitamente indicato dalla scheda informativa all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché dall’indicazione a video per tutta la sua durata, dedicata alla promozione di servizi relativi a pronostici per il gioco del lotto. La trasmissione va in onda in fascia oraria non consentita dalla normativa di riferimento per questo tipo di contenuti.

Durante il programma, il conduttore illustra in modo chiaro i termini, le condizioni e i costi del servizio, sia verbalmente che attraverso scritte in sovrimpressione visibili per l’intera durata della trasmissione. In particolare, è presente un bollino rosso accanto al seguente messaggio informativo: “Prenotazioni ore: 13:30 – 19:00 – 3388911000; Souvenir + 3 tecniche: Euro 99; attenzione: il gioco può creare dipendenza – Probabilità di vincita: www.lotto-italia.it”. Nel corso della televendita, oltre a fornire informazioni sulle fasce orarie e le emittenti presso cui è possibile seguire la trasmissione, il conduttore illustra anche le modalità di abbonamento, che comprendono pacchetti contenenti tecniche riferite al gioco del lotto. Di seguito alcuni estratti significativi della trasmissione, in cui il conduttore espone i dettagli dell’offerta.

Il giorno 08/09/2025 alle ore 13:36:44: “Vediamo quanto costa la piramide. Un mese 49 €, due mesi 79 €, tre mesi 99 € e vi arriva una piramide il lunedì, una piramide il venerdì di modo che giocate martedì e giovedì con la prima e venerdì e sabato con la seconda. Non vanno mai ad accavallarsi le previsioni. Vediamo l’altra formula i messaggi vocali. Come arrivano i messaggi vocali? Sempre su whatsapp. Li registro io, primissimo pomeriggio, vi arriva sul vostro cellulare il mio messaggio. Un mese costa 49 €, due mesi 79 €, tre mesi 99 €. Oggi avete visto che possiamo darle tutte e tre le formule, quella da un mese, due mesi e tre mesi. Sicuramente domani non ci sarà più quella da tre mesi perché è quella che va via per prima perché è anche la più economica perché, se fate 99 € diviso tre mesi diventano 33 € al mese. I messaggi che vi arrivano da lunedì al venerdì diventano da 1,65 € al giorno dal lunedì al venerdì”.

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato, in data 21 ottobre 2025, e notificato, in data 23 ottobre 2025, alla società Spotinvest S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Cafè Tv 24 la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, comma 3, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi, in data 21 novembre 2025, e in sede di audizione tenutasi, in data 17 dicembre 2025, ha eccepito quanto segue.

“1. L’errata qualificazione della trasmissione denominata “L’8 è servito” come “televendita di servizi di pronostici”. In particolare, secondo l’Emittente, la televendita promuoveva l’acquisto di un “Calendario statistico” per l’anno 2026 unitamente a una “piramide” (un gadget simile al cubo di Rubik) ed il prezzo richiesto ai telespettatori era interamente ed esclusivamente riferito a tali prodotti. Le “tecniche” menzionate dal conduttore non rappresentavano l’oggetto della vendita, bensì costituivano un omaggio, offerto con lo scopo di incentivare l’acquisto del prodotto principale;

2. che i contenuti offerti in omaggio, in ogni caso, non potrebbero essere qualificati come “pronostici” nel senso inteso dalla normativa di riferimento che, per orientamento costante, ha lo scopo di salvaguardare il pubblico contro la diffusione di pratiche fondate sulla “creduloneria popolare”, sulla “superstizione” nonché sull’illusione di vincite e guadagni per così dire “facili”. I contenuti della trasmissione non fanno altro che veicolare semplici indagini storico – statistiche fondate su un approccio razionale che rappresenta esattamente l’opposto delle forme di sfruttamento della credulità popolare;

3. che l’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018 (decreto dignità) ha previsto un regime peculiare per il gioco del lotto, sottraendolo espressamente dal divieto pubblicitari più rigorosi introdotti per altre tipologie di gioco; ne consegue che l’applicazione delle prescrizioni della delibera del 2001 non può spingersi sino a ricomprendere condotte — come quelle oggetto di contestazione — che il legislatore del 2018 con il decreto-legge n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) ha implicitamente ritenuto non meritevoli delle più severe misure di divieto. Il Legislatore avrebbe quindi attribuito alla categoria del Lotto un giudizio di “minor pericolosità” rispetto agli altri giochi, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure inibitorie prospettate.

Nella denegata ipotesi in cui dovesse considerarsi sussistente l’illecito, l’Emittente ha evidenziato, rispetto alla quantificazione della sanzione:

- che le trasmissioni contestate nei giorni successivi all’8 settembre sono mere repliche della puntata originale, della durata di soli 30 minuti;*
- l’assenza di elementi di particolare gravità come numerazioni a sovrapprezzo;*
- la presenza di messaggi volti a promuovere la consapevolezza del telespettatore, come “attenzione: il gioco può creare dipendenza”.*

Per tutto quanto sopra esposto, l’emittente ha chiesto di disporre l’archiviazione del procedimento per insussistenza dei presupposti costitutivi della violazione prevista all’art. 5 – ter co. 3 della Delibera n. 538/01/CSP e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale calcolata secondo il principio del cumulo giuridico e tenuto conto dei molteplici fattori attenuanti esposti”.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società per i motivi di seguito esposti.

*“1. La rappresentazione fornita dall'Emittente, secondo cui la televendita avrebbe avuto ad oggetto esclusivo la commercializzazione di un calendario e di un gadget e che il prezzo richiesto ai telespettatori fosse integralmente riferito a tale prodotto, non trova riscontro negli elementi istruttori acquisiti. È vero che, nel corso della trasmissione, la possibilità di acquistare il calendario venga menzionata; tuttavia, tale prodotto non appare costituire l'oggetto principale della comunicazione commerciale. Diversamente, non si giustificerebbe l'ampia e reiterata enfasi posta dal conduttore su prestazioni del tutto differenti, presentate come “formule” – aventi costi variabili in funzione della durata (un mese, due mesi, tre mesi) – e consistenti nell'invio, a titolo oneroso, di previsioni registrate dal medesimo conduttore e trasmesse poi agli utenti. In particolare, dai contenuti della stessa trasmissione emergono affermazioni quali: **“Vediamo quanto costa la piramide. Un mese 49 €, due mesi 79 €, tre mesi 99 € e vi arriva una piramide il lunedì, una piramide il venerdì di modo che giocate martedì e giovedì con la prima e venerdì e sabato con la seconda. Non vanno mai ad accavallarsi le previsioni. Vediamo l'altra formula: i messaggi vocali. Come arrivano i messaggi vocali? Sempre su WhatsApp. Un mese costa 49 €, due mesi 79 €, tre mesi 99 €. Oggi avete visto che possiamo darle tutte e tre le formule, quella da un mese, due mesi e tre mesi. Sicuramente domani non ci sarà più quella da tre mesi perché è quella che va via per prima ed è anche la più economica, perché, se fate 99 € diviso tre mesi, diventano 33 € al mese. I messaggi che vi arrivano da lunedì al venerdì diventano 1,65 € al giorno dal lunedì al venerdì. Quindi dove trovate delle previsioni che costano così? Da nessuna parte!”**. La “piramide”, come spiegato da apposita cartellonistica a video, comprende un abbonamento piramidale, un ambo secco, un terno secco oltre a una previsione per martedì e giovedì e una previsione per venerdì e sabato. Appare assai difficile, dunque, affermare che “la piramide” sia un semplice gadget. E ancora “tutto il mese di agosto, abbiamo venduto un bel pacchetto, comprendente le tecniche di Carlo Prisco, andate a incassarvi l'ambo secco che intanto è uscito...andate a incassarvi l'ambo radioso numero due di Francy Lotto...” La trasmissione, nel suo complesso, appare pertanto finalizzata alla promozione e alla vendita delle già menzionate “previsioni”, qualificazione utilizzata dallo stesso conduttore, e non già alla mera vendita di un calendario o di una piramide simile a un cubo di Rubik. **Le “formule” oggetto di offerta risultano infatti definite come servizi personalizzati di invio di contenuti predittivi, resi a fronte di un corrispettivo economico chiaramente indicato.** Alla luce di tali elementi, la ricostruzione proposta dalla parte non può ritenersi aderente ai fatti risultanti dal materiale acquisito in istruttoria. La trasmissione in oggetto rientra pacificamente nell'ambito oggettivo della disposizione, trattandosi di una televendita finalizzata alla promozione di servizi di pronostico inerenti al gioco del lotto.*

2. *L'emittente sostiene che i pronostici concernenti il gioco del lotto oggetto della televendita sarebbero stati realizzati esclusivamente mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, e non già sulla base di criteri di tipo personalistico o predittivo. Tuttavia, tale affermazione non risulta suffragata da elementi oggettivi riscontrabili.*

Dall'analisi del contenuto della trasmissione contestata non emerge, infatti, alcuna evidenza concreta o dimostrabile che consenta di ricondurre i pronostici proposti a metodologie riconducibili all'inferenza statistica, quali criteri matematici o modelli statistici utilizzati, analisi di dati storici esplicitate secondo procedure verificabili, processi logici o algoritmi tali da consentire la comprensione del metodo dichiaratamente adottato, elementi di trasparenza o replicabilità tipici di un approccio scientifico o razionale.

L'assenza di tali elementi rende l'affermazione dell'emittente meramente assertiva e priva di riscontro oggettivo.

Al contrario, i messaggi veicolati nel corso della trasmissione risultano prevalentemente incentrati sull'enfaticizzazione di presunte "formule" oggetto della promozione commerciale, presentate in termini suggestivi e privi di qualsiasi spiegazione tecnica idonea a dimostrarne la natura razionale o scientifica. In più passaggi, infatti, si fa esplicito riferimento a concetti quali le "previsioni" e la "cabala" che nel linguaggio comune, è intesa come una pratica volta a presumere l'individuazione di eventi futuri — e in particolare dei numeri estratti al gioco del lotto — attraverso associazioni simboliche (numeri, lettere, sogni o altri elementi analogici), modalità che risultano estranee tanto al metodo scientifico quanto ai principi dell'inferenza statistica.

Alla luce di tali elementi, la rappresentazione fornita dall'emittente circa la presunta natura razionale e statistica dei pronostici appare priva di riscontri oggettivi e in contrasto con i contenuti effettivamente diffusi nel corso della trasmissione, i quali sembrano piuttosto richiamare pratiche di tipo evocativo o suggestivo, potenzialmente idonee a ingenerare nel pubblico un'erronea percezione circa l'affidabilità e la fondatezza dei pronostici proposti.

3. *Anche la tesi secondo la quale il Legislatore avrebbe operato una chiara distinzione di pericolosità sociale tra le diverse forme di gioco, attribuendo al Lotto un livello di rischio inferiore rispetto ad altre tipologie espressamente oggetto di maggiore restrizione, appare priva di fondamento. L'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018 stabilisce un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincite in denaro, con specifiche eccezioni. Tra queste, sono incluse le "lotterie nazionali ad estrazione differita", categoria cui il Lotto è ricondotto.*

L'esclusione del Lotto dal divieto sopravvenuto introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018 non equivale affatto a un'autorizzazione alla promozione commerciale del gioco, né tanto meno di servizi collaterali quali previsioni o suggerimenti di gioco a pagamento. La norma si limita a non assoggettare il Lotto al divieto generalizzato di pubblicità del 2018, ma non deroga alle regole già vigenti in ordine alle modalità e ai limiti previsti dalla disciplina regolamentare in materia di televendita riguardanti i

pronostici concernenti al gioco del lotto al fine di tutelare l'utenza. Ne consegue che la delibera 538/01/CSP continua ad applicarsi integralmente alle comunicazioni aventi ad oggetto servizi accessori o collegati al gioco, compresi quelli caratterizzati da claim predittivi o suggerimenti di condotta di gioco a pagamento. L'argomentazione di parte avversa, secondo cui il legislatore del 2018 avrebbe espresso un giudizio di "minor pericolosità" del Lotto tale da escludere l'applicabilità delle prescrizioni regolamentari, risulta dunque non pertinente.

Senza contare che un'interpretazione come quella sostenuta da parte avversa, andrebbe in direzione contraria rispetto alla consolidata posizione assunta dall'Autorità a tutela delle categorie vulnerabili che attribuisce particolare attenzione al contrasto del fenomeno della ludopatia, scientificamente ritenuto in progressiva crescita."

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Cafè Tv 24" sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, comma 3, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso una televendita relativa a pronostici concernenti il gioco del lotto nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.

Riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa, si osserva quanto segue.

In particolare, ferma restando, in punto di diritto, la qualificazione della fattispecie in esame quale televendita confermata, tra l'altro, dalla parte stessa in sede di esercizio del diritto di difesa e, in punto di fatto, confermata l'asserzione dell'Organismo regionale in ordine all'oggetto della televendita in esame, ossia che *"la trasmissione, nel suo complesso, appare pertanto finalizzata alla promozione e alla vendita delle già menzionate "previsioni", qualificazione utilizzata dallo stesso conduttore, e non già alla mera vendita di un calendario o di una piramide simile a un cubo di Rubik"*, si evidenzia la non pertinenza rispetto all'oggetto del presente procedimento sanzionatorio dell'eccezione sollevata dalla parte -*"Differentemente, le tecniche offerte nel programma si pongono in aperta antitesi rispetto a tale concetto; laddove queste ultime, a differenza delle prime, non fanno altro che veicolare semplici indagini storico - statistiche (ed infatti vengono regalate al pubblico) fondate su un approccio razionale che rappresenta esattamente l'opposto delle forme di sfruttamento della credulità popolare"* e *"Non solo, in linea con le precedenti considerazioni vale la pena ricordare che la normativa punitiva invocata da Codesto Corecom non si applica ai servizi di pronostici realizzati in via esclusiva su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica. Dunque, poiché i metodi offerti in omaggio rientrano pienamente in questa categoria, la trasmissione non può ricadere nel campo di applicazione dell'art. 5 - ter, la cui finalità è quella di reprimere pratiche irrazionali, non verificabili e non certo la divulgazione di strumenti generati sulla base della mera applicazione di modelli statistici e/o teoremi scientifici"* - in ordine al ricorso ad un criterio non di tipo personalistico e predittivo nell'elaborazione delle previsioni del gioco del lotto, tale da



scongiurare l'applicazione, nella vicenda in esame, della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, comma 3, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Infatti, la fattispecie della televendita di pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo rileverebbe solo ai fini dell'applicazione del comma 2 del citato articolo 5-ter, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP; nella fattispecie in esame, invece, dal momento che è stata contestata alla succitata società la violazione del comma 3 dell'art. 5-ter, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, ossia la trasmissione, in fascia oraria non consentita, di una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, ai fini della contestazione di tale addebito non ha alcuna rilevanza il fatto che i pronostici siano stati realizzati su previsioni elaborate in via esclusiva su base di inferenza statistica o meno.

In altri termini, pur ammettendo, a dire della parte, l'avvenuta trasmissione di una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto realizzati in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, tuttavia la programmazione televisiva contestata è correttamente riconducibile alla tipologia di *"trasmissioni di cui al comma 1 [...]"*, in quanto l'espressione *"servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto"* contenuta nel comma 1 dell'art. 5-ter, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP non è da intendersi riferita esclusivamente ai servizi relativi a pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo.

Considerato che il menzionato gioco del lotto, nel rientrare nella categoria dei c.d. giochi di sorte numerici a quota fissa, non può, conseguentemente, ritenersi, a dire della parte, *"pacificamente ricompreso in via normativa e sistematica"* nell'ambito delle *"lotterie nazionali ad estrazione differita"* (es. Lotteria Italia), come noto, escluse dal divieto di cui al citato art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96, del tutto inconferente è il richiamo di parte alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9, del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.

Tra l'altro, considerato che la *ratio* della norma da ultimo citata risiede nell'esigenza di prevenire e di contrastare in modo efficace le forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, mentre la *ratio* della norma contestata consiste nell'esigenza di contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, ivi compresi i minori, lo specifico divieto assoluto di pubblicità del gioco d'azzardo, introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96., indubbiamente, non ha superato la disciplina contenuta nell'art. 5-ter, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

A tale ultimo riguardo, appare utile sottolineare la sostanziale *"ontologica diversità"* della fattispecie in esame *"dai giochi di sorte"*, quale è il lotto, *"consentiti e regolamentati dalla legge dello Stato, al fine di assicurare entrate al pubblico erario"*, a cui è riconducibile il divieto di pubblicità, di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96.



Quella in esame è, infatti, un'attività che comporta “non una consapevole pattuizione riguardante una vicenda (il gioco con estrazione a sorte) dichiaratamente aleatoria, bensì, l'offerta di tecniche e metodologie dichiaratamente volte a conoscere e guidare il futuro in favore del cliente, che potrebbe in tal modo “comprare” la propria fortuna futura, eliminando o quanto meno riducendo, senza alcuna evidenza di fondamento scientifico, l'incertezza, e quindi l'angoscia, inscindibilmente connessa alla capacità di autodeterminazione propria dell'essere umano.

Sotto tale profilo, occorre ribadire, il collegamento con il lotto e gli altri giochi di sorte appare del tutto episodico e casuale, mentre un eventuale e non dimostrato effetto di induzione ad effettuare giocate, a beneficio del pubblico erario, assumerebbe, comunque, un mero rilievo di fatto, del tutto irrilevante ai fini della definizione del regime giuridico del servizio in esame in conformità alla vigente disciplina di tutela dei telespettatori, in particolare di quelli psicologicamente più deboli o meno maturi”. (Così TAR Lazio, Sez. II, n. 8 del 9 novembre 2005 e TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 9 del 3 gennaio 2006).

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5-ter, comma 3, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”;*

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Spotinvest S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Cafè Tv 24 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, comma 3, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di lieve entità in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione della succitata disposizione normativa nel

corso di cinque giornate di programmazione televisiva, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

In particolare, le limitazioni orarie di trasmissione televisiva, di cui all'art. 5-ter comma 3, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, rispondono alle maggiori esigenze di tutela del telespettatore, in particolare dei minori, *"connesse al potere altamente suggestivo del mezzo televisivo, in grado di far irruzione nelle case e di catturare l'attenzione dei loro abitanti di ogni età in qualsiasi ora del giorno e della notte"* (Cifr. T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza n. 12820 del 2 dicembre 2005).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia non risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

Spotinvest S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati *"Telemaco"* del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 600.850 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, della medesima televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto ha comportato in capo alla società Spotinvest S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) aumentata sino al triplo pari a euro 4.648,50 /quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

a Spotinvest S.r.l., codice fiscale 02364700282, con sede legale in Padova (PD), al viale Della Navigazione Interna n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Cafè Tv 24” di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui all’art. 5-ter, comma 3, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 16/26/CSP*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 16/26/CSP*”;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella